

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2006**

***Relazione del Consiglio di Amministrazione in occasione di modificazioni statutarie ai sensi dell'articolo 72 del regolamento Consob approvato con deliberazione 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni***

**Ordine del giorno**

❖ Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione:

1. ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., per l'aumento, a pagamento e/o gratuito, del capitale sociale, con espresso riconoscimento della facoltà di adottare altresì le deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.;
2. ai sensi dell'articolo 2420 *ter* cod. civ., per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società e/o per l'emissione di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni;
3. ai sensi dell'articolo 2346 cod. civ., per l'emissione di strumenti finanziari non azionari.

Conseguenti modifiche dell'articolo 5 del vigente Statuto sociale.

## Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede di Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra deliberazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione - ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2443 e 2420 *ter* cod. civ. - la facoltà, da attuarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, anche in forma scindibile, il capitale sociale, fino a un valore nominale complessivo di €100.000.000,00 (centomilioni) e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di € 100.000.000,00 (centomilioni) ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

La delega è anche concessa per l'emissione di strumenti finanziari *ex art.* 2346, ultimo comma, cod. civ.

**1. Illustrazione della proposta.** Il ricorso alla delega trova ragione nell'opportunità di ridurre al minimo i tempi di esecuzione di possibili operazioni sul capitale, in modo da, per un verso, ridurre l'alea collegata alla volatilità dei mercati finanziari, e, per altro verso, assicurare massima tempestività e flessibilità nello sfruttamento di tutte le opportunità che dovessero presentarsi sul mercato sul fronte del reperimento di nuovo capitale di rischio.

Proprio al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di scegliere la forma più opportuna, secondo le circostanze concrete, di nuovo capitale di rischio, Vi proponiamo di concedere delega non solo per l'emissione di obbligazioni convertibili nonché di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni, ma anche di emettere nuove azioni, e Vi proponiamo, inoltre, di delegare all'organo esecutivo la scelta in ordine alla specifica forma di capitale azionario da emettersi di volta in volta (azioni ordinarie, privilegiate, senza diritto di voto o con qualunque altra caratteristica ammessa dalla legge) e, entro il limite generale prefissato, ai relativi importi.

Alla luce delle nuove fattispecie di titoli che possono essere emessi ai sensi di legge, Vi proponiamo altresì che la delega al Consiglio di Amministrazione sia anche estesa all'emissione di strumenti finanziari non azionari (previsti dall'articolo 2346, ultimo comma, cod. civ.) che incorporino tuttavia diritti sociali, quali, ad esempio, il diritto agli utili e/o il diritto di voto (escluso il diritto di voto in assemblea generale).

Quanto alla delega per l'aumento di capitale, si rileva, in particolare, quanto segue:

- La delega è concessa anche con riferimento all'emissione di azioni da riservarsi a terzi con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione.

Poiché la legge nell'ammettere tale facoltà impone la individuazione di specifici «*criteri*», si è ritenuto di limitare tale facoltà a certi casi predeterminati, nonché di adottare specifiche garanzie a tutela degli azionisti il cui diritto di opzione sia limitato e/o escluso.

E così, sotto il primo profilo, l'esclusione e/o limitazione del diritto di opzione è consentita solo nelle seguenti fattispecie: in caso di aumento di capitale in natura, allorquando i beni da conferire siano di rilevanza strategica per la Società; in caso di aumento in denaro, allorquando le condizioni economiche e/o di collocamento siano specificatamente

vantaggiose; in entrambi i casi, quando l'aumento sia parte di un più ampio accordo industriale con *partner* strategici.

Sotto il secondo profilo, si è prevista una particolare *disclosure* da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di delibera (dove dovrà essere adeguatamente illustrato l'interesse sociale ricorrente in una delle ipotesi precedentemente indicate), nonché il rilascio di una cosiddetta *fairness opinion* (in aggiunta ai pareri di congruità già richiesti per legge) circa il prezzo di emissione delle nuove azioni, che non dovrà comunque essere inferiore al patrimonio netto consolidato per azione, quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

- La delega è concessa fino all'importo massimo di € 100.000.000,00 (corrispondente a massime n. 1.000.000.000 (unmiliardo) di azioni dal valore di Euro 0,10 cadauna;
- La delega è concessa per il periodo massimo consentito dalla legge (ovvero un quinquennio);
- L'aumento di capitale di volta in volta deliberato potrà essere anche scindibile;
- La determinazione in ordine alle caratteristiche di ogni emissione - e così, ad esempio, in ordine a categoria (o delle categorie) di azioni da emettersi, al prezzo (comprensivo del sovrapprezzo di emissione ove previsto), alla modalità di collocamento e alla eventuale destinazione all'ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i - saranno determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi principi sopra sintetizzati valgono anche con riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nonché di titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

Quanto alla delega per l'emissione di strumenti finanziari *ex* articolo 2346, ultimo comma, cod. civ., per i quali non vi sono, per legge, limiti quantitativi di emissione, si è previsto che, laddove essi incorporino diritti sociali (quali, a mero titolo di esempio, diritto agli utili o diritto di voto, escluso il diritto di voto in assemblea generale) essi debbano essere offerti in opzione ai soci, salvo che non ricorra una delle fattispecie nelle quali, anche ove avesse proceduto all'emissione di azioni, il Consiglio di Amministrazione avrebbe potuto limitare e/o escludere il diritto di opzione.

Nel caso, inoltre, in cui tali strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, si è previsto che competa al Consiglio di Amministrazione di determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

Così come per il caso di aumento di capitale, è attribuita ampia delega al Consiglio di Amministrazione circa la determinazione in concreto delle caratteristiche di tali strumenti finanziari, fermi restando alcuni limiti invalicabili (segnatamente, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli di volta in volta risultanti a bilancio.

**2. Conseguenti modifiche statutarie.** La proposta sopra illustrata comporta l'integrazione dell'articolo 5 dello Statuto.

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.

Si riporta qui di seguito il testo proposto dell'articolo oggetto di integrazione unitamente a quello vigente (articolo 5 dello Statuto Sociale).

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Il capitale sociale è di € 29.040.000,00= (ventinovemilioni quarantamila/00), rappresentato da 290.400.000 (duecentonovantamiliardi quattrocentomila) azioni da nominali € 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.</p> <p>Il capitale sociale di € 29.040.000,00 (ventinovemilioni quarantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.</p>	<p>Il capitale sociale è di € 29.040.000,00= (ventinovemilioni quarantamila/00), rappresentato da 290.400.000 (duecentonovantamiliardi quattrocentomila) azioni da nominali € 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.</p> <p>Il capitale sociale di € 29.040.000,00 (ventinovemilioni quarantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.</p> <p><b>Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria del 24 aprile 2006, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:</b></p> <p><b>(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di € 100.000.000,00 (centomilioni), mediante emissione di nuove azioni; nonché</b></p> <p><b>(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di € 100.000.000,00 (centomilioni), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.</b></p> <p><b>In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:</b></p> <p><b>a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;</b></p>

- b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche ed i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;
- c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente Articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni

convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine alla eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura). Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare

	<b>l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.</b>
--	---

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto propostoVi, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti:

- udita la Relazione degli Amministratori,
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di € 29.040.000,00, rappresentato da numero 290.400.000 azioni da nominali € 0,10, è interamente versato ed esistente

**DELIBERA**

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da attuarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, anche in forma scindibile:

(i) ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., per l'aumento a pagamento e/o gratuito del capitale sociale, con espresso riconoscimento per lo stesso di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, cod. civ., per un valore nominale complessivo massimo di € 100.000.000,00 di nuove azioni;

(ii) ai sensi dell'art. 2420 *ter* cod. civ., per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni **fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di € 100.000.000,00 (centomilioni), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie;** e

(iii) ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ., per l'emissione di strumenti finanziari non azionari.

2. di approvare, conseguentemente, le modificazioni dell'art. 5 dello Statuto sociale nel testo di seguito indicato in grassetto:

**“Articolo 5**

*Il capitale sociale è di € 29.040.000,00= (ventinovemilioni Quarantamila/00), rappresentato da 290.400.000 (duecentonovantamila quattrocentomila) azioni da nominali € 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.*

*Il capitale sociale di € 29.040.000,00 (ventinovemilioni Quarantamila/00) è stato interamente sottoscritto e liberato.*

*Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria del 24 aprile 2006, al Consiglio di Amministrazione è attribuita:*

## DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.

- (i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale sociale fino a un valore nominale complessivo di € 100.000.000,00 (centomilioni), mediante emissione di nuove azioni; nonché
- (ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale sociale di € 100.000.000,00 (centomilioni), ma per importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più cespiti che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche ed i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;
- c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.

Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente Articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica e/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali e/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diversa) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine alla eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi *mutatis mutandis*), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.

*diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.*

*La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura). Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di determinare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.”*

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno degli Amministratori Delegati – anche disgiuntamente –, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo richieste e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine opportuno, nessuno escluso ed eccettuato;
4. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascuno degli Amministratori Delegati – anche disgiuntamente – a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato all'articolo 5 in relazione all'esercizio delle deleghe come sopra conferite.

Milano, 22 marzo 2006

Davide Campari-Milano S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione